

REGOLAMENTO (CEE) N. 4775/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che, per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzazione finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire per la campagna 1993-94 il bilancio previsionale e l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica di Madera;

considerando che i criteri e le disposizioni giuridiche concernenti i tassi di conversione agricola sono stati profondamente modificati nel quadro del nuovo regime agromonetario instaurato dal regolamento (CEE) n. 3813/92; che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾, stabilisce, sulla base delle nuove disposizioni, dei fatti generatori del tasso di conversione

agricola; che occorre adattare i fatti generatori per gli aiuti di cui agli articoli 16 e 27 del regolamento (CEE) n. 1600/92 sulla base delle nuove disposizioni giuridiche applicabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione⁽⁵⁾ è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato a 1 500 t per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.

2) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 12

1. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 è il tasso di conversione agricola vigente l'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Il tasso di conversione agricola da applicare per il calcolo e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione è quello vigente il primo giorno della presa in consegna del prodotto da parte dell'acquirente.

Gli importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti in moneta nazionale di uno Stato membro mediante il tasso di conversione applicabile per determinare il valore in dogana alla data di cui al precedente comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 29.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.